

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 537

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 4 maggio 1949 (Stampato n. 311)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(PACCIARDI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma  
fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 6 maggio 1949*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed al relativo scambio di Note.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'articolo 15 dell'Accordo.

ALLEGATO.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI FRA I RISPETTIVI TERRITORI**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, entrambi aderenti alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, desiderando concludere un accordo inteso a istituire e regolare su base di reciprocità i servizi aerei che collegano il territorio del Regno Unito e quello della Repubblica italiana o che attraversano tali territori, e a sostituire gli accordi provvisori attualmente esistenti tra i due Governi, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli allegati stessi o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa;

b) « autorità aeronautiche » significa, nel caso del Regno Unito, il Ministro dell'Aviazione civile, o ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministro o funzioni simili e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione civile e del Traffico aereo o ogni persona o Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero o funzioni simili;

c) « impresa » significa ogni impresa di trasporto aereo che offra od eserciti un servizio aereo internazionale;

d) « impresa designata » significa una impresa che le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente come la impresa da essa Parte designata in conformità dell'articolo 3 del presente Accordo per le rotte specificate nella detta notifica;

e) « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « fermata per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

**ARTICOLO 2.**

Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della Convenzione, nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti a norma del presente Accordo, continueranno ad avere vigore fra le Parti Contraenti nella loro attuale forma e contenuto, come se fossero parte integrante del presente Accordo per tutta la sua durata. Qualora, tuttavia, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica dei predetti articoli che sia entrata in vigore ai sensi dell'articolo 94 della Convenzione; gli articoli così modificati continueranno ad avere vigore per la residua durata del presente Accordo.

**ARTICOLO 3.**

1. — Ciascuna Parte Contraente designerà per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate nella Tabella ad esso allegata (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. — Appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'articolo 4 del presente Accordo, concederà senza indugio alle imprese di trasporto aereo designate il relativo permesso di esercizio.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere ad una impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, in conformità delle disposizioni della Convenzione.

4. — Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, una impresa di trasporto aereo così designata ed autorizzata potrà iniziare l'esercizio dei servizi convenuti in qualsiasi momento.

## ARTICOLO 4.

1. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprietà di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

2. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

## ARTICOLO 5.

1. — Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti hanno, durante l'esercizio dei servizi convenuti, il diritto:

- a) di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b) di farvi scalo per scopi non di traffico, e
- c) di farvi scalo nei punti specificati nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale.

2. — Il paragrafo 1 del presente articolo non conferisce alla impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare contro remunerazione di qualsiasi specie, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio della stessa altra Parte Contraente (cabotaggio).

## ARTICOLO 6.

1. — Le imprese di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori.

2. — Nell'esercizio dei servizi convenuti le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener presenti gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi che queste ultime esercitano su tutta la rotta o parte di essa.

3. — I servizi convenuti, eserciti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti, dovranno attenersi strettamente alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a trasportare il traffico attuale e ragionevolmente prevedibile di passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, fra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico. Saranno prese disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta da caricare o da scaricare negli scali delle rotte specificate sul territorio di Stati diversi da quello che designa l'impresa, in accordo con i principi generali che la capacità debba essere commisurata alle esigenze:

- a) del traffico fra il Paese di origine ed i Paesi di destinazione;
- b) dell'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso (*through airline operation*);
- c) del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto degli altri servizi di trasporto aereo eserciti da imprese degli Stati situati in detta zona.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ARTICOLO 7.

Nel caso in cui le imprese di una Parte Contraente siano temporaneamente impedito, per difficoltà sorgenti dalla guerra, di usufruire immediatamente delle possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente Accordo, la situazione sarà nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire più intensamente al servizio.

## ARTICOLO 8.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente:

a) le statistiche sul traffico atte alla eventuale revisione della capacità dei servizi convenuti;

b) le relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richieste sul traffico trasportato dalle proprie imprese designate nei servizi aerei diretti al territorio dell'altra Parte Contraente o da esso provenienti o che lo attraversino, ivi comprese le informazioni concernenti l'origine e la destinazione di tale traffico.

## ARTICOLO 9.

1. — Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui la velocità e il *comfort*) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa. Tali tariffe saranno determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. — Le tariffe saranno concordate, ove possibile, per ciascuna rotta a mezzo dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei (I. A. T. A.). Se ciò non è possibile, le imprese designate interessate cercheranno di concordare le tariffe in consultazione con le altre imprese esercenti servizi sulla stessa rotta o su qualsiasi tratto di essa. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti.

3. — Nella eventualità di disaccordo fra le imprese designate, circa le tariffe, le Parti Contraenti cercheranno di definire fra di loro di comune accordo le tariffe medesime.

4. — Qualora le Parti Contraenti non raggiungano l'accordo, la questione sarà sottoposta ad arbitrato secondo le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo.

## ARTICOLO 10.

1. — Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o la esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.

2. — Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti:

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altro Ente o persona;

b) se non saranno d'accordo su ciò, o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, ciascuna Parte Contraente può sottoporre la controversia per la decisione a qualsiasi tribunale competente che potrà in seguito essere costituito in seno all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O. A. C. I.) o, in mancanza, al Consiglio di tale Organizzazione.

3. — Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. — Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa designata inadempiente.

ARTICOLO 11.

Qualora una Convenzione generale multilaterale sui diritti commerciali relativi ai servizi aerei internazionali entri in vigore nei riguardi di entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

ARTICOLO 12.

1. — Le imprese designate di una delle Parti Contraenti hanno facoltà di omettere fermate in uno o in tutti i voli eseguiti su una rotta specificata; comunicazione di tali omissioni dovrà essere data e senza indugio alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.

2. — Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente Accordo, essa può chiedere una consultazione fra le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovrà avere inizio entro i sessant'anni dalla data della richiesta. Ove le dette autorità convengano sulle modifiche da apportare al presente Accordo, tali modifiche entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica, ed esse saranno immediatamente comunicate al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 13.

È intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorità aeronautiche e che vi sia con ciò una stretta collaborazione nell'osservanza dei principi e nell'approvazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo cesserà di avere vigore un anno dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Tale comunicazione sarà contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Ove non sia stata accusata ricezione, si considererà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente appena siano state adempiute le formalità costituzionali di ambedue le Parti Contraenti. Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

IN FEDE di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il 25 giugno 1948, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana  
SFORZA.

Per il Governo del Regno Unito  
di Gran Bretagna  
e Irlanda del Nord  
VICTOR A. L. MALLET.

TABELLA

I.

ROTTI CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

- a) Scali in Italia - Parigi - Londra.
- b) Scali in Italia - Londra - Manchester o Liverpool.
- c) Scali in Italia - Malta - Tripoli.
- d) Scali in Italia - Cairo - Asmara - Mogadiscio - Nairobi.
- e) Scali in Italia - Tripoli - Kano o Lagos - Léopoldville - uno scalo nell'Unione Sud Africana.
- f) Scali in Italia - Shannon - Gander - New York.
- g) Scali in Italia - Lisbona - Azzorre - Bermude e proseguimento per scali da concordarsi.

II.

ROTTI CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO:

- a) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma o Augusta - Medio Oriente - Pakistan - India - Estremo Oriente - Australia - Nuova Zelanda.
- b) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma o Augusta - Medio Oriente - Sudan - Kenia - Rhodesia Settentrionale - Rhodesia Meridionale - Unione Sud Africana.
- c) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma - Atene - Cipro - Lydda - Bagdad - Teheran.
- d) Scali nel Regno Unito - Scali intermedi - Milano - Roma - Napoli - Malta.
- e) Scali nel Regno Unito - Scali intermedi - Milano - Roma - Napoli - Atene - Cipro - Istanbul - Ankara.
- f) Malta - Catania - Palermo - Napoli - Roma.

## SCAMBIO DI NOTE

Roma, 25 giugno 1948

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna l'E. V. ha voluto comunicarmi quanto appresso:

« 1. — Con riferimento all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato in data odierna, ho l'onore di informare V. E. che il Governo del Regno Unito è disposto, per quanto si riferisce a quei territori dell'Africa attualmente occupati dall'Autorità militare britannica, ad accordare ad una o più imprese di trasporto aereo designate dal Governo Italiano il trattamento indicato nei seguenti paragrafi della presente nota, alle condizioni in essa specificate.

2. — I diritti accordati in detti territori ad ogni impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano saranno di carattere provvisorio e verranno a cessare automaticamente in ogni caso allo scadere dell'Accordo di cui sopra o quando le predette Autorità militari britanniche cesseranno dall'incarico di amministrare i territori in questione, in qualunque momento ciò avvenga.

3. — In osservanza delle norme stabilite dal predetto Accordo e dalla presente nota, quando una impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano esercirà un servizio internazionale regolare lungo le rotte specificate al seguente paragrafo 4), usufruirà a Tripoli (Castel Benito), Asmara e Mogadiscio, a seconda dei casi, dei diritti indicati all'articolo 5 dell'Accordo; il traffico tra ognuno di questi scali, da un lato, e scali situati nei territori del Regno Unito o altrove, dall'altro, verrà considerato traffico internazionale.

4. — Le rotte lungo le quali le imprese di trasporto aereo godranno dei diritti menzionati nel precedente paragrafo 3) sono:

a) Scali in Italia — Malta — Tripoli.

b) Scali in Italia — Tripoli — Kano o Lagos — Léopoldville — uno scalo nell'Unione del Sud-Africa.

c) Scali in Italia — Cairo — Asmara — Mogadiscio — Nairobi.

d) Scali in Italia — Cairo — Karthoum — Asmara.

5. — Le Autorità militari britanniche si riservano il diritto di imporre — in rapporto a ragioni di sicurezza e di necessità militare — delle restrizioni nel numero degli atterraggi da parte di aerei civili, compresi quelli di qualsiasi impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano.

6. — Dovranno essere osservate tutte le norme ed i regolamenti che le Autorità militari britanniche emaneranno nei riguardi dell'ingresso, della partenza o della navigazione entro i detti territori come anche dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti che potranno essere emanati dalle predette Autorità britanniche in materia di ingresso, formalità di controllo, immigrazione, passaporti, dogane, quarantena, valuta ecc. relativamente agli aerei, agli equipaggi, ai passeggeri e al carico dell'impresa di trasporto aereo designata.

7. — Gradirò conoscere se i termini della presente nota siano accettabili dal Governo Italiano. In tal caso ho l'onore di proporre che questa nota e la risposta di V. E. costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo aereo ».

Ho l'onore di comunicarle che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

SFORZA.

A. S. E.

Sir Victor A. L. Mallet K. C. M. G., C. V. O.

Ambasciatore di S. M. Britannica

Roma